

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n.../209662/2005

OGGETTO: COMUNE DI USSEGLIO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. –
(DELIBERAZIONE C.C. N. 43 DEL 20/11/2004) - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Usseglio, adottato con deliberazione del C.C. n. 43 del 20/11/2004, e trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 43 del 20/11/2004 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone la trasformazione di un edificio esistente, (a destinazione originaria "*area alberghiera e turistico ricettiva esistente*") in casa di civile abitazione, mediante ristrutturazione, senza aumento di cubatura, (la nuova destinazione d'uso individuata è "*area residenziale satura di recente edificazione*");

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del

vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Usseglio con deliberazione C.C. n. 43 del 20/11/2004, le seguenti osservazioni:

- a) con riferimento al rischio idrogeologico, dalle risultanze delle banche dati (Piano Stralcio delle Fasce Fluviali – P.A.I. - e Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia – I.F.F.I.), emerge che l'area oggetto d'intervento si trova su un *“conoide potenzialmente attivo”* e in zona interessata da una deformazione gravitativa profonda. La Variante parziale non consente una corretta valutazione del rischio idrogeologico alla scala locale, poiché:
- non sono disponibili gli elaborati relativi al Progetto Preliminare della Variante Strutturale di adeguamento al P.A.I. (adottato con Deliberazione C.C. n. 32 del 22/11/2003), poiché non sono mai stati inviati al Servizio scrivente (malgrado i ripetuti solleciti), e sul quale la Provincia non ha potuto esprimere il giudizio di compatibilità rispetto al P.T.C. (come previsto dalla Circolare Regionale dell'Assessorato Urbanistica del 23 maggio 2002, n. 5/PET);
 - agli elaborati di Variante non risulta allegata alcuna documentazione di carattere geologico e di conseguenza non si conosce né la *“classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica”* della zona, né le conseguenti, eventuali, limitazioni urbanistiche.

Per quanto sopra riportato, si invita il Comune, in sede di approvazione del progetto definitivo, ad integrare gli atti con la relazione e gli elaborati geologici relativi all'area in Variante come richiesto dall'art. 13.1 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP che recita: *“le indagini previste dalla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77”*;

- b) sulla base dei dati riportati nella *“Relazione Illustrativa”* allegata non si ritiene sufficientemente esaustiva la verifica del rispetto dei requisiti di *“Variante Parziale”*. In particolare si ricorda che le varianti parziali non possono incrementare la capacità residenziale; requisito indispensabile per poter utilizzare l'incremento del 4% consentito dal 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, è la dimostrazione della raggiunta capacità insediativa esaurita del P.R.G.C. vigente. Al riguardo, si ricorda che la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 05/08/1998, al paragrafo *“Varianti strutturali e Varianti parziali (art. 17, commi 4 e 7)”*, precisa: *“L'Amministrazione Comunale, per determinare la capacità insediativa residua di un Piano Regolatore deve utilizzare i medesimi criteri e la medesima impostazione procedurale assunti per la formazione del piano Regolatore e desumibili dagli atti di progetto”*;
- c) si richiede, inoltre, una verifica del rispetto degli standards urbanistici (art. 21 della L.R. n. 56/77) poiché, anche qualora i *“posti letto”* siano stati precedentemente computati nella capacità insediativa teorica, la *“calibratura”* degli standard sugli abitanti residenti è diversa rispetto a quella da effettuarsi sulla base degli abitanti

fluttuanti; si ritiene opportuno che tale verifica venga esperita considerando anche le precedenti varianti parziali approvate dal Comune;

- d) si constata che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, la cui competenza spetta esclusivamente al comune; tale dichiarazione deve essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;
 - e) si rileva, infine, che alla Variante non risulta allegata la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la *Proposta di Zonizzazione Acustica*) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". Tale legge (che ha, peraltro, previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto 2003 - per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che "*.. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ..*" (c. 3 art. 5) e che "*.. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica*" (c. 4 art. 5);
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
 3. **di trasmettere** al Comune di Usseglio la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....